

TI_GERICHTE 12.2024.6 vom 2. Mai 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-05-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2024.6

FR: TI_GERICHTE 12.2024.6 du 2 mai 2024

IT: TI_GERICHTE 12.2024.6 del 2 maggio 2024

Regeste

Provvedimento cautelare, blocco di una somma di denaro; divieto del sequestro camuffato; buona fede

Erwägungen

E. 1

L'art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, considerato che la presente procedura cautelare verte sul blocco di una somma di fr. 817'484.94 secondo quanto indicato da AO 1 alle p. 9-10 della sua istanza 10 luglio 2023 (e non contestato dalla controparte, v. anche osservazioni 16 agosto 2023, p. 10), il valore litigioso supera ampiamente la soglia testé menzionata.

E. 2

I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie l'appello 15 gennaio 2024 contro la decisione 22 dicembre 2023 (inviata il 29 dicembre 2023 e notificata il 3 gennaio 2024), è tempestivo (cfr. art. 142 cpv.

E. 3

L'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l'irricevibilità delle medesime. Giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente adottati e dinnanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.

E. 4

Preliminarmente, occorre rilevare che l'appellato ha annesso alla sua risposta 8 febbraio 2024, quale doc. B, un plico di documenti, senza addurre alcunché in relazione alla loro proponibilità ai sensi dell'art. 317 CPC. Essi sono pertanto inammissibili a eccezione di quelli del 14 settembre 2023 e del 18 aprile 2023, che in realtà erano già stati prodotti nell'incarto cautelare di prima sede quale doc. O.

E. 5

Nella sentenza impugnata, il giudice di prima sede ha da una parte osservato che AP 1, opponendosi al blocco e pretendendo di ricevere il saldo del prezzo di una compravendita di cui però pretende l'annullamento, ha assunto un atteggiamento contraddittorio (cosiddetto "venire contra factum proprium"). Dall'altra, ha rilevato che il blocco della somma non è ammissibile laddove volto a garantire un credito pecuniario (risarcitorio) in aggiramento delle norme della LEF, ma è possibile in quanto mirato a sospendere l'esecuzione del contratto (ritenuto che il trapasso di proprietà è avvenuto ma che AP 1 continua a occupare i fondi) fino alla definizione dell'azione di nullità promossa dal venditore e dunque della sorte del denaro depositato presso il notaio (confrontato con opposte richieste di sblocco da parte dei due litiganti), ritenuto che l'istanza cautelare si fonda su entrambi gli argomenti. Il primo giudice ha rilevato anche che tale misura conservativa ha gli stessi effetti di un deposito giudiziale. Il medesimo ha pure tenuto in considerazione che la conclusione della causa di merito è imminente, che una volta chiarito il destino del contratto avrebbero dovuto essere liquidate tutte le eventuali ulteriori pendenze fra le parti e che in una simile configurazione, tenuto conto dell'azione già pendente, l'assegnazione all'istante cautelare di un termine per la convalida del provvedimento (art. 263 CPC) non è necessaria.

E. 6

Con il suo gravame, AP 1 ritiene innanzitutto che il provvedimento adottato dal primo giudice sarebbe inammissibile, in quanto mirato a garantire gli asseriti e contestati crediti pecuniari della controparte (risarcimento danni), ed equivarrebbe pertanto a un sequestro camuffato proibito dalla legge (art. 269 lett. a CPC) e ottenibile unicamente in applicazione delle norme della LEF. Tale divieto legale impedirebbe pure di bloccare presso una banca o un notaio un importo di denaro conteso fra due pretendenti (Sprecher in: Basler Kommentar ZPO, 3 a ed., n. 7 ad art. 269). L'appellante rimprovera altresì al Pretore di avere omesso di verificare l'adempimento dei presupposti cautelari della parvenza di buon diritto, del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e dell'urgenza ai sensi dell'art. 261 CPC, e ritiene che AO 1 non avrebbe sostanziato né le sue possibilità di vittoria nella causa di merito, né i presunti danni da lui subiti e avrebbe oltretutto tardato a presentare la sua istanza, che avrebbe potuto e dovuto essere proposta già al momento dell'esercizio del diritto di compera. L'appellante sostiene pure che la soluzione adottata dal Pretore non terrebbe conto dei contrapposti interessi delle parti e postula la revoca del provvedimento onde evitare di subire un danno difficilmente riparabile. A tal proposito, osserva che in seguito al suo unilaterale adempimento contrattuale e all'iscrizione nel Registro Fondiario del trapasso dei fondi, egli ha perso la proprietà degli stessi senza tuttavia ricevere la controprestazione in denaro dovutagli, ritenuto che la sua occupazione è giustificata dall'impugnazione del contratto per vizio di volontà (art. 31 CO). Aggiunge che AO 1 vuole invece far riconoscere la legittimità del trapasso e ha già tentato con varie iniziative giudiziarie di espellerlo dall'azienda agricola, ma al contempo si sottrae ai suoi obblighi di acquirente. L'appellante afferma altresì che il medesimo, a partire dal 2020, avrebbe donato al figlio tutte le sue proprietà immobiliari (azzerando il suo patrimonio) e che sussisterebbe il rischio, più che verosimile, che egli ceda a terze persone anche i fondi di _____ qui in discussione (non essendo stata ordinata la restrizione della facoltà di disporre da lui auspicata). Contesta inoltre il blocco della somma giacché, a suo modo di vedere, qualora il contratto fosse dichiarato nullo, egli non sarebbe in grado di rimborsare il prezzo (non avendolo ricevuto) e la controparte potrebbe dunque opporsi alla restituzione dei fondi.

Infine, l'appellante critica il primo giudice per non aver ingiunto alla controparte un termine per avviare la sua causa di merito a convalida della misura cautelare e per aver ritenuto che la conclusione della procedura di cui all'inc. OR.2021.146 sia imminente. Egli osserva difatti di aver contestato la chiusura dell'istruttoria e postulato l'assunzione di ulteriori prove, la sospensione della causa e l'annullamento e/o il rinvio dell'udienza per le arringhe finali, e che comunque la futura decisione riguarderà solamente il primo grado di giudizio.

E. 7

Nel caso di specie, l'appellante non censura una carente motivazione della decisione impugnata, né postula l'annullamento della medesima e il rinvio dell'incanto alla prima istanza. Peraltro, da essa (come sopra descritto al consid. 4) sono ben evincibili i motivi che hanno condotto il Pretore alla conferma del provvedimento di blocco (anche) in via cautelare. Eventuali aspetti che egli ha trascurato verranno pertanto, se del caso, esaminati in questa sede.

E. 8

Vertendo la presente controversia su una misura cautelare, si può preliminarmente ricordare che, giusta l'art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). L'adozione di un provvedimento cautelare è subordinata all'esistenza cumulativa dei seguenti presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito (*fumus boni iuris*), l'esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell'istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l'urgenza e la proporzionalità. Il grado d'incidenza del provvedimento richiesto sulla parte convenuta può avere un'influenza nella valutazione dei presupposti dell'art. 261 CPC: quanto più è elevato, tanto più il giudice dovrà mostrarsi rigoroso e operare una comparazione globale degli interessi in gioco (DTF 131 III 473 consid. 2.3 e 3.2; STF 4A_611/2011 del 3 gennaio 2012 consid. 4.1; ICCA dell'11 aprile 2019, inc. 12.2018.142, consid. 4).

E. 8.1

Le misure cautelari mirano a prevenire il rischio che i diritti fatti valere in una procedura giudiziaria non possano più essere riconosciuti o tutelati a causa della lentezza del procedimento, salvaguardando immediatamente l'esistenza o il fine di tali diritti, ovvero servono ad assicurare una certa pretesa di merito. Segnatamente, le misure conservative hanno per scopo di mantenere l'oggetto del litigio nello stato in cui si trova durante tutta la durata della procedura giudiziaria. Pertanto, per l'emanazione di un provvedimento cautelare è necessario che fra esso e la procedura di merito vi sia una sufficiente connessione. L'esistenza di questa simbiosi costituisce un presupposto processuale, ed è espressione dell'interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC (ICCA del 18 dicembre 2018, inc. 12.2018.141, consid. 15.2.3; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, Osservazioni preliminari agli art. 261-269, n. 32 seg).

E. 8.2

Giusta l'art. 262 lett. a CPC, il provvedimento cautelare può consistere in qualsivoglia disposizione giudiziale atta a evitare il pregiudizio incombente e segnatamente può consistere in un divieto, rispettivamente in una misura di blocco. Tuttavia, secondo l'art. 269 lett. a CPC, sono fatte salve le disposizioni della LEF sulle misure conservative in caso

di esecuzione di crediti pecuniari, e in special modo sul sequestro. Ciò significa, secondo la dottrina, che la LEF regola in maniera esaustiva la garanzia e l'esecuzione dei crediti pecuniari, e che pertanto a tal fine non è di principio possibile ottenere sequestri e divieti di pagamento sulla base di un provvedimento cautelare ai sensi degli art. 261 seg. CPC (Hohl , Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1748 p. 320, Trezzini , Provvedimenti cautelari in base al CPC, 2015, n. 108). Ovvero, una misura cautelare non può servire a garantire un generico diritto di natura pecuniaria e condurre in tal modo a un "sequestro camuffato" (STF 5A_853/2013 del 23 maggio 2014 consid. 3.3). Se invece i beni di cui viene richiesto il blocco sono sufficientemente individualizzati e/o costituiscono l'oggetto medesimo del litigio, la misura cautelare può essere ammissibile (Trezzini , op. cit., n. 111 seg.; Hohl , op. cit., n. 1748). Secondo il Tribunale federale la conservazione, tramite blocco provvisorio, di un bene o di un credito rivendicato quale proprietà in una causa di merito, sufficientemente individualizzato e oggetto del litigio, non è contraria al diritto federale (decisione del TF 9 marzo 2000 in: SJ 2001 I, p. 6, v. anche IICCA del 24 luglio 2012 e del 16 aprile 2013, inc. 12.2012.125).

E. 9

Con il gravame, l'appellante non contesta debitamente l'assunto pretorile secondo cui l'istanza cautelare non mirava unicamente a ottenere una garanzia per crediti risarcitori, ma anche a congelare la situazione in attesa della definizione della pendente procedura di merito, né che il provvedimento cautelare in esame sia stato ordinato sulla base di questo secondo motivo e che esso equivale, negli effetti, a un deposito giudiziale (ovvero a uno strumento previsto dal diritto federale, cfr. art. 96 e 168 CO). Esso è nel caso concreto un divieto nei confronti del notaio ai sensi dell'art. 262 lett. a CPC e, pur immobilizzando una somma di denaro (aspetto delicato alla luce dell'art. 269 lett. a CPC), non mira a garantire un generico credito pecuniario di AO 1 nei confronti di AP 1 mediante il blocco di un qualsivoglia bene di quest'ultimo, bensì a mantenere l'oggetto del litigio nello stato in cui si trova attualmente fino alla conclusione della procedura giudiziaria di merito, e a tutelare una pretesa individualizzata derivante dal contratto di compravendita e oggetto stesso della controversia. Difatti, solo con la definizione della causa attualmente pendente all'inc. OR.2021.146 verrà chiarito chi abbia diritto alla somma depositata. La presente fattispecie ha inoltre la particolarità che AO 1 non pretende tanto la restituzione della medesima, quanto piuttosto l'adempimento completo del contratto di compravendita nel senso di un'adeguata e completa immissione in possesso dei fondi da lui acquistati (ritenuto che egli ha integralmente versato il prezzo pattuito nelle mani del notaio ma è tutt'ora ostacolato nel loro utilizzo), sicché il provvedimento tutela casomai la ripetizione delle reciproche prestazioni (cosiddetta " Rückabwicklung ") in caso di nullità o annullamento del contratto (che, contrariamente a quanto preteso nel gravame, non è ostacolata, ma casomai agevolata dalla misura di blocco). Dall'altro lato, AP 1 non ha fondato la sua azione giudiziale sul suo diritto di ottenere il versamento del saldo del prezzo della compravendita, ma casomai su quello di ottenere la restituzione dei fondi alla luce di una presunta invalidità del contratto. Fondi che egli non nega di stare ancora occupando, sicché è evidente che non ha integralmente adempiuto i suoi obblighi contrattuali, tenuto altresì conto che lo stesso non ha nemmeno contestato (e anzi ha ammesso), di avere già incassato una parte del prezzo, pari a fr. 250'000.- (cfr. istanza cautelare 10 luglio 2023, p. 9-10 e osservazioni 16 agosto 2023, p. 10-11). A ciò si aggiunga che l'unico pregiudizio che l'appellante sostiene di subire (peraltro solo sommariamente e senza offrire delle prove), è costituito dall'asserito rischio che l'appellato possa spossessarsi dei fondi in oggetto, ciò che tuttavia non è in

alcun modo influenzato dal mantenimento o dalla revoca dell'ordine cautelare

E. 11

Secondo quanto previsto dall'art. 263 CPC, se la causa di merito non è ancora pendente, il giudice assegna all'istante un termine per promuoverla (termine di convalida), con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine. Ciò è giustificato dal fatto che questo ha natura provvisoria, è fondato su un esame di mera verosimiglianza ed è strumentale a una causa di merito, rispettivamente poiché incombe a quest'ultima procedura, mediante un esame a cognizione completa, di statuire definitivamente sulle pretese delle parti (STF 5A_354/2018 del 21 settembre 2018 consid. 1.6.3). L'obbligo di cui all'art. 263 CPC non è assoluto, potendo ad esempio venir meno qualora l'assegnazione di un termine e l'avvio di una causa di merito siano inutili o privi di senso (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3 a ed., n. 16 ad art. 263; Huber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3^a ed., n. 21 seg. ad art. 263; STF 4P.201/2004 del 29 novembre 2004 consid. 4.2; IICCA del 7 marzo 2023, inc. 12.2022.174, consid. 10).

E. 12

Nel caso concreto una procedura di merito che, pronunciandosi sulla validità del contratto, determinerà altresì le sorti della somma depositata e farà decadere la misura conservativa in oggetto, è già pendente. In assenza di migliori spiegazioni da parte dell'appellante la decisione del Pretore di non assegnare a AO 1 alcun termine di convalida, in quanto superfluo, dev'essere pertanto confermata.

E. 13

Ne consegue che l'appello dev'essere respinto. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 CPC), e sono calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG, 11 e 13 cpv. 1 RTar. Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale, supera agevolmente i fr. 30'000.- previsti dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar, decide: 1. L'appello 15 gennaio 2024 di AP 1 è respinto. 2. Le spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 4'000.-, sono a carico dell'appellante, che rifonderà all'appellato fr. 8'000.- per ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente
La cancelliera Rimedi giuridici (pagina seguente) Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.